



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

***REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE COSAP***

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 142 del 29 Dicembre 2011

Modificato con deliberazioni del Consiglio Metropolitano n. 3 del 3 marzo 2016 e n. 49 del 1 giugno 2016

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina:

- a) i principi fondamentali in materia di provvedimenti di concessione per l'occupazione di spazi o aree pubbliche;
- b) i criteri di determinazione ed applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le relative agevolazioni e le fattispecie esonerate dal pagamento;
- c) le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, del canone, le sanzioni;
- d) la classificazione di importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- per “canone”, l'importo dovuto alla Provincia per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per “concessione”, l'atto amministrativo destinato ad attribuire sia a persone fisiche che giuridiche facoltà inerenti a diritti dell'Amministrazione. Sono pertanto soggette a concessione tutte le opere che comportano uso, modifica o comunque occupazione di suolo appartenente alla Provincia;
- per “autorizzazione”, l'atto amministrativo destinato a consentire sia a persone fisiche che giuridiche l'esercizio di un proprio diritto previa una valutazione tecnico discrezionale in funzione preventiva dell'Amministrazione circa la sussistenza dei requisiti voluti dalla legge;
- per “occupazione” o “occupare”, la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo o di spazi pubblici, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- per “regolamento”, il presente regolamento;
- per “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le strade, le aree e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dalla Provincia, non già utilizzati diversamente dalla Provincia o destinati dallo stesso ad altri soggetti, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio, i parchi e i giardini pubblici;
- Per “Direzione Competente” si intende l'“Area”, la “Direzione” o “Ufficio” della Provincia di Napoli che è competente alla ricezione dell'istanza dell'interessato, che effettua l'istruttoria, determina il canone, redige e rilascia l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico, sia temporanea che permanente;

- Per "Soggetti titolari" si intendono le persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, compresi lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni ed i loro Consorzi diversi da quello sul cui territorio effettuano le occupazioni, gli Enti religiosi nonché, gli Enti Pubblici di cui all'art. 1, comma 2 del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i condomini di cui all'articolo 1117 e segg. del c.c..

2. Ai fini dell'applicazione del canone si applicano le disposizioni di cui al comma 1, art. 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

Art. 3

Il Funzionario Responsabile

1. La gestione tecnica, il rilascio e la sottoscrizione degli atti di concessione, e le relative revoche sono di competenza dell'Area Viabilità.

2. I funzionari dell'Area appositamente individuati con atto dirigenziale, vigilano sull'applicazione del presente Regolamento sul territorio provinciale trasmettendo alla Direzione Entrate - Ufficio Tributi copia degli atti di concessione, copia dei verbali di constatazione o delle violazioni per le occupazioni abusive nonché di quelli aventi ad oggetto la difformità agli atti di concessione.

3. I funzionari compiono ogni altra attività, comunque disposta dalla legge e dai Regolamenti, rilevanti in materia di canone di concessione.

4. Oltre ai soggetti a ciò abilitati da Legge o Regolamento, al personale individuato a norma del presente articolo è conferita la potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti tecnici, richiedendo anche l'esibizione delle concessioni di suolo pubblico e i bollettini di versamento del relativo canone, previa esibizione di apposito tesserino di identificazione.

5. L'attività di cui al comma 4 viene esercitata anche dagli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale nell'ambito delle funzioni di vigilanza stradale provinciale e di vigilanza e tutela del territorio.

6. Le operazioni di accertamento, di verifica, di sopralluogo compiute dal personale a ciò individuato, devono essere verbalizzate e possono essere eventualmente supportate da documentazione fotografica, memorizzata su supporto informatico e trasmesse, in copia, alla Direzione Entrate – Ufficio Tributi. La mancata produzione di tali supporti deve essere motivata.

7. Il verbale di accertamento redatto dal predetto personale costituisce titolo per l'azione di cui al successivo art. 35. Nell'esercizio di tale funzione, al personale sopraccitato, sono attribuiti i poteri ispettivi e certificativi propri del Pubblico Ufficiale.

8. I poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento e riscossione possono essere conferiti a soggetti abilitati ai sensi dei commi 159 e seguenti dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 fatte salve le limitazioni ivi contenute.

TITOLO II : OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Art. 4

Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di suolo pubblico o di spazio pubblico, permanente o temporanea, è assoggettata ad apposito preventivo permesso, autorizzazione o concessione amministrativa, rilasciata, su domanda dell'interessato, dalla Direzione provinciale competente.

Art. 5

Distinzione delle occupazioni

1. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore ad un anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore ad un anno, anche se ricorrenti.

2. Le occupazioni permanenti, possono essere pluriennali o annuali :

3. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 1, possono essere giornaliere o di durata superiore, ma comunque sempre di durata inferiore ad un anno.

Art. 6

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza permesso, autorizzazione o concessione provinciale sono considerate abusive.

2. L'occupazione abusiva viene accertata da verbale di constatazione e/o contestazione redatto a cura di degli addetti al Corpo di Polizia Provinciale, dell'Area Viabilità oltre che da personale provinciale appositamente preposto.

3. Sono altresì considerate "abusiva" le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni del permesso, dell'autorizzazione o dell'atto di concessione, limitatamente alle superfici eccedenti o che si protraggono oltre la data prevista nell'autorizzazione, con riguardo allo spazio e al tempo non previsto nell'autorizzazione accertate dal personale della Provincia di Napoli o da pubblico ufficiale;

b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima. Sono considerate annuali le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate a decorrere dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente Pubblico Ufficiale sempre che non sia dimostrata una durata inferiore o quando non sia possibile accertare o non sia noto l'effettivo momento di inizio dell'occupazione abusiva;

c) le occupazioni realizzate in assenza del pagamento del canone;

4. In caso di occupazione abusiva si procede alla constatazione e contestazione della relativa violazione, con l'applicazione delle norme di cui al Capo 1, Sez. I e II della legge 24.11.1981 n. 689, ferme restando le sanzioni stabilite dal D.Lgs. 30/04/1992, n. 285. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, la Provincia può

procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione previsto nel presente Regolamento.

5. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

6. L'occupante di fatto è comunque tenuto al pagamento del canone per l'occupazione alle tariffe vigenti e in relazione all'effettiva durata dell'occupazione, secondo quanto indicato dal presente regolamento, della sanzione per occupazione abusiva e delle eventuali spese per la rimessa in pristino.

7. Il pagamento delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione.

8. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al presente articolo, fermo restando che tutti sono obbligati in solido e per l'intero pagamento del canone salva l'azione di regresso da esperire nei confronti dei coobbligati inadempienti.

Art. 7

Occupazioni d'urgenza

1. Eccezionalmente, è consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza e per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, sia da parte di enti pubblici che di soggetti privati.

2. L'occupante è tenuto a fornire immediata comunicazione dell'occupazione, anche a mezzo telefono, fax o telegramma, alla Direzione Viabilità o al Comando di Polizia Provinciale o agli altri organismi statali eventualmente competenti (Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, ecc.).

3. L'occupazione d'urgenza dovrà avere comunque opportuno riguardo a tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alle misure da adottare per la circolazione, dovrà risultare conforme alle indicazioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.

4. La Direzione destinataria della comunicazione di cui al comma 2 riscontra, nell'immediato, la sussistenza delle condizioni di urgenza ed impartiscono all'occupante ogni necessaria indicazione circa le modalità per la regolarizzazione dell'occupazione stessa.

5. Qualora la Provincia provveda con mezzi propri ad occupare suolo pubblico (transennando, delimitando un'area, ecc..) intorno ad immobili di proprietà di privati per problemi di emergenza e per salvaguardare la pubblica incolumità rispetto ai pericoli causati dallo stato di manutenzione dell'immobile stesso, tale occupazione si considera per tutta la sua durata a carico del/i proprietario/i dell'immobile.

Art. 8

Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio provinciale, spazi ed aree pubbliche deve presentare apposita domanda alla Direzione Viabilità, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda deve essere redatta in carta legale e deve contenere:

- a) per le persone fisiche: le generalità complete del soggetto che intende effettuare l'occupazione;
- b) per le persone giuridiche: la denominazione o ragione sociale, la sede sociale oltre alle generalità complete del rappresentante legale;
- c) per i condomini ex articolo 1117 del c.c.: l'esatta identificazione oltre alle generalità dell'amministratore;
- d) il codice fiscale di ogni soggetto e la partita IVA se soggetto passivo d'imposta ai fini del DPR 633/72;
- e) la residenza, la domiciliazione del soggetto e eventuali recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
- f) l'area che si intende occupare specificando la denominazione della strada provinciale, il numero identificativo, la progressiva chilometrica, l'ambito comunale di ubicazione, l'eventuale denominazione comunale e ogni altra esatta indicazione del luogo oggetto di occupazione;
- g) lo scopo, le modalità, la durata dell'occupazione e la descrizione delle eventuali opere da eseguire con eventuali elaborati tecnici, fotografici anche su supporto informatico;
- h) ogni altro dato richiesto dai competenti uffici dell'ente in conformità alla modulistica eventualmente esistente.

3. Nel caso di trasmissione tramite servizio postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, decorre, in ogni caso, dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo dell'Ente.

4. Si richiede che sia allegata, inoltre, la ricevuta del versamento delle spese per l'istruttoria pari a € 31,00 versate su c/c postale intestato alla Tesoreria Amministrazione Provinciale.

Art. 9

Istruttoria della richiesta

1. La domanda di occupazione è assegnata al funzionario tecnico responsabile del procedimento competente per materia, il quale compie l'istruttoria tenendo in particolare considerazione le norme previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.) e dal relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni nonché esigenze della circolazione, dell'igiene e della sicurezza pubblica, dell'estetica, del decoro ambientale e del patrimonio stradale.

2. La concessione è sospesa in caso di reiterato abuso della stessa.

3. L'Ufficio Tecnico assegnatario provvede ad acquisire gli eventuali pareri degli altri uffici provinciali interessati competenti in materia.

4. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è stabilito in 60 (sessanta) giorni, ovvero nel diverso termine previsto da disposizioni normative. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni o pareri di altri enti, richieste di chiarimenti o integrazioni da parte dell'Ufficio competente il termine del procedimento deve considerarsi sospeso.

5. Il provvedimento di concessione si intende comunque rilasciato anche se il richiedente non si presenta per il ritiro. Ne consegue che, poiché l'Amministrazione mantiene a disposizione del richiedente lo spazio richiesto e concesso, da questi è dovuto il pagamento del canone. Solo nel caso in cui intervenga revoca

dell'istanza entro il giorno precedente alla data prevista di inizio occupazione non è dovuto il pagamento del canone.

Art. 10

Contenuto e rilascio dell'atto di concessione - Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il tecnico Responsabile del procedimento predispone motivata relazione di accoglimento o diniego del provvedimento richiesto sottoponendo l'atto alla direzione Amministrativa. Tale relazione deve almeno contenere: il riferimento alla data dell'effettuazione del sopralluogo, la situazione di fatto riscontrata, il richiamo agli atti progettuali presentati, la conformità o meno alla vigente normativa di quanto richiesto.

2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

a) le generalità complete del soggetto persona fisica richiedente l'occupazione, comprensivo del codice fiscale e dell'eventuale partita IVA. Nel caso di concessione rilasciata a persona giuridica, la concessione deve contenere la ragione sociale o denominazione dell'ente, la sede legale e le generalità complete del rappresentante legale;

b) gli elementi identificativi della concessione;

c) la precisa ubicazione dell'occupazione e il relativo ambito geografico comunale di appartenenza;

d) le condizioni e i vincoli di carattere tecnico ed amministrativo cui è subordinata la concessione;

e) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, l'eventuale fascia oraria di occupazione;

f) le dimensioni e la destinazione d'uso degli spazi concessi;

g) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;

h) le misure di garanzia imposte per la concessione dell'area;

i) eventuale documentazione fotografica anche su supporto informatico.

3. La Provincia può imporre, quale misura di garanzia condizionante l'effettuazione dell'occupazione, il versamento di un deposito cauzionale quando:

a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente

obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;

b) dall'occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio o al patrimonio indisponibile provinciale.

Tale deposito deve essere commisurato al costo del ripristino dello stato dei luoghi o per la riparazione dei danni causati.

4. Il deposito cauzionale ovvero la fidejussione possono essere utilizzati a fronte delle casistiche di cui al precedente comma 3 e per soddisfare eventuali morosità e devono essere reintegrati in seguito all'utilizzo, pena la decadenza della concessione.

5. Il Responsabile del procedimento, nel caso di concessioni di occupazioni pluriennali, può richiedere l'aggiornamento del deposito cauzionale ovvero dell'importo della fideiussione, sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

6. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta della Provincia.

Art. 11

Durata del permesso o concessione

1. Le concessioni di suolo pubblico sono rilasciate per la durata massima consentita dalla legge in base alla tipologia dell'occupazione e, ove non previsto, per la durata massima di anni 9 (nove), senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte della Provincia, di imporre nuove condizioni in ragione di sopravvenute esigenze di pubblico interesse.

2. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal funzionario Responsabile del procedimento, sulla base della domanda e in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo e agli obblighi di legge .

Art. 12

Titolarità del permesso o concessione

1. Il permesso o concessione è rilasciato a titolo strettamente personale. Non è ammessa la sub concessione.

2. Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Provincia, che, in caso di accoglimento, emette nuovo atto di permesso o autorizzazione o concessione, provvedendo altresì a riscuotere il relativo canone.

3. Non è richiesto un nuovo atto di concessione nei casi di:

a) sub ingresso nell'esercizio dell'attività commerciale in caso di cessione aziendale;

b) trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio;

c) altri casi di trasferimento della titolarità di beni sui quali insista una occupazione permanente autorizzata.

4. Nelle predette circostanze resta fermo l'obbligo di dare comunicazione della variazione della titolarità ai fini della riscossione del canone. In difetto, il canone è dovuto dall'originario titolare della concessione fino alla data della comunicazione della variazione della titolarità.

5. Possono essere applicate le sanzioni per omesso o ritardato versamento.

Art. 13

Rinnovo e/o proroga della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

Art. 14

Obblighi del titolare della concessione

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di permesso o concessione, ha l'obbligo:
 - a) di custodire, presso il luogo di effettuazione dell'occupazione, ovvero di esporre, ove previsto, l'atto che autorizza l'occupazione e la ricevuta di pagamento del canone;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della concessione, a ripristinare il suolo com'era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza vi provvede l'ente con addebito delle spese, utilizzando anzitutto la cauzione o fidejussioni di cui all'articolo 10;
 - d) di versare il canone alle scadenze fissate.
3. Per le occupazioni temporanee, la violazione dell'obbligo di custodia del provvedimento concessorio è soggetta a sanzione amministrativa nelle misure e secondo le modalità indicate nel presente regolamento.
4. Per le occupazioni permanenti, la mancata esibizione, su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana, dell'atto che legittima l'occupazione è soggetta a sanzione amministrativa nelle misure e secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

Art. 15

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. La Provincia, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, o a tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore non dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. Le concessioni del sottosuolo possono essere revocate per necessità di pubblico servizio.

Art. 16

Decadenza e conseguente estinzione della Concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:
 - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - b) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;

c) per violazione delle norme relative al divieto di sub-concessione e alle modalità di sub-ingresso nell'uso del bene concesso;

d) per uso improprio o diverso dell'occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono ulteriori cause di decadenza della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del procedimento con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Art. 17

Limiti delle occupazioni e uso dell'area concessa

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo regolamento di attuazione.

2. Per le zone pedonalizzate, l'occupazione davanti agli esercizi commerciali è obbligatoriamente subordinata a preventiva autorizzazione, ove deve tenersi conto delle esigenze di arredo urbano.

Art. 18

Disciplina di dettaglio delle occupazioni

1. Le procedure e la disciplina dell'occupazione del suolo pubblico sono improntate al principio della semplificazione degli atti. A tale scopo i Dirigenti adottano ogni determinazione occorrente per definire le modalità di relazione e organizzative che devono intercorrere fra il cittadino e l'Amministrazione provinciale, nonché tra gli uffici provinciali compreso, se previsto, il competente soggetto delegato per la riscossione del canone.

Art. 19

Programmazione delle occupazioni

1. Al fine di permettere una più ordinata ed efficiente gestione delle aree pubbliche, le richieste di occupazione di spazi ed aree pubbliche per la realizzazione di feste, di giornate commemorative, di manifestazioni folkloristiche o simili promosse da soggetti privati, come pure da associazioni non aventi fini di lucro (come ad esempio partiti, sindacati, associazioni di volontariato, comitati, ecc.) dovranno pervenire entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di effettuazione della manifestazione.

2. La presentazione della domanda entro il termine del 31 dicembre di cui sopra costituisce titolo di precedenza nei confronti delle richieste che verranno presentate, per lo stesso anno e le stesse aree, successivamente a tale termine.

Art. 20

Criteri generali per l'assegnazione di spazi ed aree pubbliche

1. Fermi restando i principi contenuti nelle precedenti disposizioni il rilascio di provvedimenti di concessione di suolo pubblico è improntato ai seguenti criteri generali:

a) in presenza di una sola domanda di occupazione per l'effettuazione di una manifestazione preventivamente giudicata ammissibile (sotto il profilo tecnico e delle condizioni di ordine pubblico) si procede sempre al rilascio del provvedimento;

b) in presenza di pluralità di domande concorrenti per l'occupazione in uno stesso periodo (o con sovrapposizione parziale di durata) di una medesima area pubblica la scelta verrà operata sulla base dei seguenti criteri:

- applicazione del criterio cronologico, e con preferenza, comunque, per le iniziative di aggregazione sociale, di solidarietà, sportive ed educative organizzate da Enti, soggetti o associazioni, con il patrocinio della Provincia;

- costituisce titolo di preferenza, prevalente anche sui criteri precedentemente individuati, lo svolgimento della stessa iniziativa o della stessa attività, sulla medesima area e per il periodo richiesto, in modo continuativo o ricorrente nel passato.

TITOLO III : CANONE DI CONCESSIONE

Art. 21

Istituzione del canone di concessione per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade e relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile della Provincia, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa.

2. E' assoggettata al pagamento del canone anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e tempi di legge. La servitù di uso pubblico si intende validamente costituita in presenza di uno specifico atto di devoluzione ovvero a seguito di usucapione. E' in ogni caso da escludere l'esistenza di servitù nel caso in cui non sussista l'utilità pubblica dell'area privata.

3. Le principali fattispecie di occupazione che, salvo espresso esonero, danno luogo all'applicazione del canone sono elencate, a titolo esemplificativo, nella Tabella "A" allegata al presente regolamento.

Art. 22

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a) classificazione delle strade in ordine di importanza;

b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area anche in relazione all'attività esercitata dal concessionario con riferimento al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dalla Provincia per la salvaguardia dell'area stessa;

e) tipologia particolare di occupazione, tale da giustificare una determinazione forfettaria del canone.

2. Le tariffe possono essere aggiornate entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione dell'ente.

Art. 23

Classificazione degli spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per la determinazione del canone, la rete stradale provinciale, le aree e gli spazi pubblici sono divisi in due categorie: la prima comprendente gli spazi all'interno dei centri abitati, la seconda comprendente gli spazi esterni ai centri abitati. Gli effetti delle delimitazioni dei centri abitati, decorrono dall'esecutività delle deliberazioni comunali adottate ai sensi dell'art. 4 del nuovo Codice della Strada.

2. L'elenco delle strade è quella riportata nella tabella allegata al presente Regolamento (Tabella B), che costituisce parte integrante salvo nuova classificazione mediante apposito provvedimento dell'Amministrazione Provinciale.

3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con provvedimento da adottarsi con le modalità di cui al comma 2.

4. Alla prima categoria si applica la tariffa ordinaria.

5. Alla seconda categoria si applica la tariffa ordinaria ridotta del 20 per cento (coefficiente 0,80).

6. Qualora la singola occupazione sia effettuata sul territorio afferente a due categorie e, per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionata, si applica la tariffa più favorevole all'ente concedente.

Art. 24

Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore, quale risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione all'occupazione, ovvero, in caso di occupazione abusiva, dal relativo verbale di accertamento. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.

2. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa. Tuttavia, nel caso della chiusura di tratti stradali al fine dell'esecuzione di lavori o della predisposizione di cantieri, la superficie è definita con

riferimento agli spazi effettivamente occupati come indicato dal richiedente nella domanda. A tal fine chi richiede l'occupazione deve fornire una precisa indicazione delle aree che verranno effettivamente occupate. In assenza di tali condizioni si avrà riguardo all'intera porzione di strada chiusa alla circolazione.

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

4. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione dell' 80%.

5. Per le occupazioni permanenti, effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con l'atto di concessione.

6. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione comprendenti le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio del sottosuolo.

7. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile è quella risultante dall'atto di concessione. La superficie concessa, così determinata, è computata, ai fini della determinazione del canone nella misura del 50% fino a 1000 mq., del 25% per la parte eccedente i 1000 mq.

8. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di concessione per la durata nello stesso specificata.

9. Nel computo delle aree soggette a pagamento per l'esecuzione di opere commissionate dalla Provincia non si tiene conto delle aree o dei beni direttamente oggetto dell'intervento, per lo spazio ed il tempo strettamente necessari all'esecuzione delle opere stesse, quali risultanti dal verbale di consegna dei lavori o da specifiche norme convenzionali o contrattuali.

Art. 25

Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione, convenzionalmente determinata moltiplicando la larghezza dell'interruzione per la profondità di metri 1 (uno), con approssimazione alla misura superiore in caso di frazione di metro quadrato.

3. Per i passi carrabili è obbligatoria l'esposizione di cartello segnaletico che vieta la sosta sull'area antistante l'accesso, delimitata da apposita zebratura. Il cartello deve riportare almeno l'indicazione del numero della concessione e dell'anno di rilascio.

4. Il canone non è dovuto per gli accessi quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

5. La Provincia, su espressa richiesta dei proprietari di tali accessi, tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico di cui al precedente comma 3, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività determina il pagamento del canone, che non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq e non consente ivi alcuna opera né l'esercizio di attività da parte del proprietario dell'accesso.

6. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

7. Si rimanda a quanto previsto in tabella A relativamente all'importo del canone dovuto sulle occupazioni disciplinate dal presente articolo.

Art. 26

Occupazioni degli ambulanti nell'ambito di mercati o spazi attrezzati

1. Per le occupazioni poste in essere da ambulanti per l'esercizio dell'attività a cadenza regolare, l'occupazione si intende temporanea ed effettuata per l'intera giornata e può essere concessa per l'intero anno solare (occupazione temporanea ricorrente mono o plurisettimanale).

2. Lo spazio assegnato all'atto della concessione per l'intero anno solare è riservato al concessionario per l'intero periodo e, pertanto, il canone da corrispondere è calcolato sul periodo richiesto (giornata di occupazione mono settimanale: 52giorni; bi-settimanale: 104 giorni, etc.).

3. Lo spazio non occupato dal concessionario durante l'anno viene riassegnato in via temporanea, per le giornate di assenza, ad altro richiedente, il quale è tenuto a corrispondere il relativo canone giornaliero.

4. La mancata occupazione dello spazio o dell'area assegnata non comporta diritto al rimborso della quota giornaliera.

Art. 27

Assegnazione di aree pubbliche con asta pubblica.

1. La Giunta Provinciale può decidere l'assegnazione di spazi ed aree pubbliche, in deroga ai criteri indicati negli articoli successivi, mediante asta pubblica.

Art. 28

Tariffa base del canone di concessione di spazi ed aree pubbliche

1. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni permanenti è pari a € 35,00 al mq o al mt. lineare.

2. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee è pari a € 5,00 al metro quadrato o lineare al giorno.

Art. 29

Determinazione del canone

1. La tariffa determinata come nel presente capo costituisce base per il calcolo del canone annuo ottenuto moltiplicando la tariffa stessa per i coefficienti e per l'occupazione espressa in metri lineari o quadrati a seconda del tipo di occupazione. Le frazioni inferiori al mezzo metro lineare o quadrato sono arrotondate all'unità superiore.
2. Il canone annuo per le occupazioni permanenti non è frazionabile se decorrente successivamente al 1° gennaio.
3. Il canone per le occupazioni condivise su tratti di strada strade appartenenti a categorie diverse è commisurato in base alla tariffa della strada o del tratto di categoria più elevata.

Art. 30

Disposizioni ulteriori in materia di definizione tariffaria

1. Il costo giornaliero dell'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, applicando i diversi coefficienti sopra previsti, non può comunque risultare inferiore a € 15,00 per metro quadrato (o lineare) per giorno.
2. Per garantire l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e considerando che l'istruttoria ed il provvedimento che l'Amministrazione provinciale realizza è su istanza di parte, il canone complessivo relativo all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non può comunque essere inferiore a € 15,00.
3. Al fine di consentire una lettura semplificata del meccanismo tariffario, nell'allegato "A" sono riportate le tariffe espresse in €/mq - ml. con riferimento alle diverse categorie di occupazione, alla durata, alla natura delle occupazioni.
4. In caso di occupazione abusiva il canone da riscuotere, determinato secondo le disposizioni del presente Regolamento, è incrementato di un'indennità pari al 50% del canone stesso.

Art. 31

Determinazione della tariffa per particolari tipologie di occupazione

1. Ai sensi della lettera f) del comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 come sostituita dall'art. 18, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria per l'anno 2000) per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto nel sottosuolo o soprasuolo da aziende di pubblici servizi e da quelli esercenti attività strumentali ai servizi medesimi il canone è determinato forfettariamente commisurato al numero delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sotto indicate classi di comuni:

comuni fino a 20.000 abitanti, € 0,969 per utenza;

comuni oltre 20.000 abitanti, € 0,794 per utenza;

2. Per le occupazioni effettuate sul territorio provinciale il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al comma precedente per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

3. La tariffa per ogni utenza come sopra individuata è annualmente ed automaticamente aggiornata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno le società erogatrici di pubblici servizi sul territorio provinciale sono tenute:

a) a produrre apposita dichiarazione riportante il numero delle utenze rilevate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

b) dell'importo versato al o ai comuni;

c) al versamento del canone in unica soluzione.

5. Le occupazioni realizzate da Società erogatrici di servizi di comunicazione elettronica, come definite dal Dlgs 1 agosto 2003, n. 259 e successive modifiche integrazioni, costituiscono occupazione di suolo pubblico permanente. La relativa installazione costituisce titolo per il pagamento del canone ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera f) del D.lgs. 15/12/1997, n. 446.

6. In ogni caso il canone dovuto dalle aziende erogatrici di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, non può essere inferiore ad € 516,46.

7. Per le occupazioni temporanee realizzate dalle aziende di cui al punto precedente ai fini dell'esercizio dei pubblici servizi, il canone è determinato in base alla tariffa prevista dall'art. 30 moltiplicata per metro lineare di strada occupata e ulteriormente moltiplicata per il n. dei giorni di occupazione.

8. Le occupazioni realizzate con impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo da parte di privati e/o enti non finalizzati all'erogazione di pubblici servizi, ma all'utilizzo diretto da parte dei concessionari (ad esempio, allaccio alla fognatura pubblica, serbatoi di gasolio ad utilizzo del Condominio) il canone è determinato in base alla tariffa dell'articolo 30 ed è dovuto sia a titolo temporaneo, per il periodo di realizzazione dell'opera, sia a titolo permanente in base alle opere realizzate.

9. I soggetti titolari di autorizzazioni temporanee hanno l'obbligo di comunicare tramite raccomandata, fax, posta elettronica alla Direzione Provinciale competente che ha rilasciato l'autorizzazione entro i cinque giorni utili successivi la data effettiva del termine dell'occupazione di suolo pubblico. L'omissione della comunicazione può essere equiparata a ulteriore prosecuzione dell'occupazione temporanea.

10. Nel computo del termine dei cinque giorni non vengono considerati i giorni festivi e il sabato.

11. E' facoltà dell'Amministrazione Provinciale stipulare con Enti o Società convenzioni generali disciplinanti le concessioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da aziende di pubblici servizi.

Art. 32

Agevolazioni e esenzioni

1. Viene riconosciuta un'agevolazione del 50 per cento della tariffa per la determinazione del canone relativamente alle seguenti fattispecie:

a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, purché poste in essere nell'ambito di attività istituzionali o per la realizzazione di lavori in economia, direttamente dal titolare della concessione di occupazione di suolo pubblico e per le finalità per le quali è stata rilasciata la concessione; l'occupazione realizzata da ditte appaltatrici di lavori affidati dai predetti enti è soggetta al pagamento del canone nella misura ordinaria prevista per le fattispecie stesse;

b) le occupazioni temporanee effettuate con tavoli per la raccolta di firme poste in essere da movimenti politici, sindacali o comitati referendari;

c) le occupazioni temporanee effettuate da enti morali, assistenziali o ambientalisti per scopi caritatevoli, filantropici o di beneficenza;

d) le occupazioni temporanee, realizzate da enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

2. Sono considerate esenti le occupazioni poste in essere:

a) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;

b) le occupazioni realizzate con cassonetti per la raccolta di indumenti usati o simili, purché poste in essere da enti assistenziali o da associazioni filantropiche senza scopi di lucro;

c) le occupazioni per opere realizzate e direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche come definite e disciplinate dal n. 41-ter della tabella A, Parte seconda del DPR 633/1972;

d) Il canone non è, altresì, dovuto nel caso in cui l'autorizzazione rilasciata ad altro Ente Pubblico in forma singola, associata o Ente capofila per l'esecuzione di opere pubbliche su suolo pubblico o spazio pubblico, in particolare su strade della rete viaria gestita dalla Città Metropolitana che comporti, per quest'ultima, in termini di risparmio di spesa, un vantaggio economico superiore agli introiti che avrebbe percepito con la corresponsione del COSAP. In tal caso, l'attestazione del superiore valore degli interventi garantiti dalle PP.AA. richiedenti, deve essere effettuata dalla Direzione competente. Ove venga ravvisato il vantaggio economico, si deve procedere al rilascio della relativa autorizzazione dirigenziale, corredata dalla sottoscrizione di apposita convenzione con l'Ente Pubblico per disciplinare la finalità, la durata, i rapporti finanziari e gli obblighi e le garanzie relativi all'esecuzione degli interventi che si intendono realizzare per il miglioramento strutturale della rete viaria metropolitana; in particolare, dovrà essere prevista una polizza fideiussoria a garanzia degli oneri ed obblighi assunti dall'altra Pubblica Amministrazione.

Nella convenzione si dovrà stabilire esplicitamente che:

- 1) gli Enti Pubblici occupanti il suolo metropolitano si impegneranno a rinunciare alla richiesta di somme di denaro per i lavori su di esso eseguiti, tesi a migliorare la rete viaria metropolitana;
- 2) la Città metropolitana di Napoli dovrà essere tenuta indenne da qualsivoglia rischio e/o responsabilità inerente la realizzazione dei lavori e la relativa manutenzione;

e) il canone non è, infine, dovuto nelle ipotesi di affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati delle pertinenze stradali da destinare a spazi verdi, nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento dell'Ente che disciplina tali fattispecie.

Art. 33

Altre Esenzioni

1. Non sono considerate occupazioni di suolo pubblico le occupazioni realizzate:
 - a) con festoni, luminarie e simili, sovrastanti il suolo, da chiunque effettuate in occasione di festività o ricorrenze, civili o religiose;
 - b) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
 - c) le occupazioni che siano effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. L'autorizzazione all'apposizione o installazione dei manufatti di cui sopra è comunque rilasciata dai competenti uffici secondo la normativa e i regolamenti provinciali vigenti.

TITOLO IV : ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 34

Accertamento contabile

1. Le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento, irrogazione delle sanzioni e riscossione coattiva sia in forma diretta ovvero a mezzo ingiunzione o ruolo, provvede la Direzione Entrate a mezzo di apposito funzionario relativamente alle occupazioni munite di autorizzazione.
2. La Direzione Entrate provvede altresì, quando necessario, alla redazione e alla notifica degli atti conseguenti alla elevazione dei verbali di constatazione o contestazione delle occupazioni non munite di autorizzazione o abusive, ricevuti dalle altre Direzioni, attraverso i quali si chiede al contravventore di adempiere al pagamento.

Art. 35

Procedimento per l'accertamento dell'indennità e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria

1. Sulla base della segnalazione effettuata dal personale a ciò competente che ha accertato l'occupazione abusiva in occasione dell'elevazione del verbale di constatazione o contestazione, ovvero a seguito di sopralluogo effettuato dal personale a cui è stato conferito il potere di accertamento ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento ovvero dai soggetti abilitati ai sensi dei commi 179 e seguenti dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'Ufficio competente determina l'indennità e la sanzione amministrativa pecuniaria, gli interessi nella misura stabilita all'articolo 36 e trasmette gli atti, per conoscenza, alla Direzione Entrate.
2. Con atto notificato anche tramite raccomandata A/R, La Direzione Entrate invita il contravventore e/o l'obbligato in solido ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sarà intimato mediante ingiunzione o iscrizione a ruolo.

3. L'atto deve contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine entro cui effettuare il relativo pagamento. In caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla notifica dell'invito, la sanzione è ridotta nella misura del 25% di quella prevista dall'art. 40. In caso di mancato adempimento a seguito dell'invito, l'ufficio provvede ad emettere ingiunzione di pagamento dell'indennità con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'art. 40, e degli interessi decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione abusiva fino alla data dell'emissione dell'ingiunzione.

Art. 36

Versamento del canone

1. Il versamento del canone di occupazione per le occupazioni temporanee deve essere effettuato entro la data di inizio dell'occupazione ed è condizione indispensabile per l'efficacia del provvedimento di concessione o autorizzazione. In assenza del prescritto pagamento l'occupazione si considera abusiva e si provvede, pertanto, ai sensi del disposto dell'articolo 5, dell'articolo 30 e dell'articolo 40 del presente Regolamento.
2. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato, in via anticipata, per ciascun anno di occupazione, entro il 28 febbraio di ogni anno.
3. Se l'importo del canone è pari o superiore a € 1.200,00, è consentito, a richiesta di parte, il pagamento in due rate di pari importo e senza interessi entro le scadenze del 28/02 e del 01/07.
4. Non si dà luogo alla rateizzazione del pagamento del canone per le fattispecie contemplate al comma 1 dell'articolo 31.
5. In caso di ritardo nel pagamento del canone o di una rata sono dovuti gli interessi compensativi calcolati al tasso legale vigente oltre alla sanzione per ritardato versamento.
6. Il responsabile dell'Ufficio Tributi verifica che i pagamenti siano stati eseguiti alle scadenze previste. Ove rilevi l'omesso o il parziale versamento di quanto dovuto oltre il termine stabilito procede ai sensi dell'articolo 35.

Art. 37

Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone, va effettuato su apposito conto corrente postale intestato alla Provincia di Napoli – riportando la causale "Canone (Annuale o Temporaneo) Occupazione Spazi e Aree Pubbliche - COSAP" specificando l'anno di competenza o il periodo di occupazione, nonché gli estremi dell'autorizzazione rilasciata.
2. I versamenti conseguenti a verbali di constatazione, indennità, sanzioni e interessi vanno effettuati sul n. di conto corrente postale indicato dalla Direzione che rileva le violazioni. I versamenti devono riportare tra la causale gli estremi del relativo atto.

3. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di Euro inferiore, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o all'unità superiore se la frazione è superiore a 50 centesimi.

Art. 38

Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e di quelle dovute a titolo di sanzioni e interessi per il ritardato o omesso versamento di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c) alle scadenze stabilite viene effettuata ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 639/1910 nelle forme dell'esecuzione forzata dettate dalle norme del codice di procedura civile.

2. In ogni caso è fatta salva l'applicazione dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, oltre che la facoltà di ricorrere alla nuova disciplina del Servizio Nazionale della Riscossione introdotta dalla legge n. 248/2005 e successive modifiche e integrazioni e in base alle norme attualmente vigenti in materia di riscossione coattiva mediante formazione del ruolo.

3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dalla Provincia per la rimozione dei materiali e manufatti e per la riduzione in pristino del suolo in caso di occupazioni e installazioni abusive.

4. Il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di canone per l'occupazione di spazi o aree pubbliche si prescrive in cinque anni.

Art. 39

Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il responsabile del procedimento.

2. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare entro cinque anni dal pagamento. Decorso tale termine si prescrive il diritto all'ottenimento del rimborso.

3. L'importo rimborsato viene maggiorato degli interessi legali decorrenti dal giorno dell'avvenuta presentazione della relativa istanza.

Art. 40

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite applicando le seguenti sanzioni:

a) omesso pagamento totale o parziale del canone per occupazione autorizzata: importo pari al 30% dell'ammontare del canone dovuto e non versato.

b) relativo tardivo pagamento del canone:

1) importo pari al 5% dell'ammontare del canone quando il versamento viene effettuato entro il 30mo giorno successivo dalla data di scadenza;

2) importo pari al 10% dell'ammontare del canone quando il versamento viene effettuato entro un anno dalla data di scadenza.

Si considera omesso il pagamento effettuato oltre l'anno dalla data di scadenza e comunque successivamente la notifica di accertamenti di violazioni, intimazioni al pagamento e verbali di constatazione.

Sulle somme dovute e non pagate a titolo di canone si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale decorrenti dal giorno successivo la data di scadenza del canone.

2. Le occupazioni abusive determinano per il contravventore l'obbligo di corrispondere:

a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata.

b) una sanzione amministrativa pecuniaria pari al canone maggiorato del 100%;

c) le sanzioni stabilite dal Nuovo Codice della Strada, qualora le violazioni di cui al presente comma 2 rappresentino anche violazioni delle disposizioni previste dal Codice delle Strada e dal Regolamento di attuazione.

3. Per le fattispecie contemplate nell'articolo 31 del presente regolamento l'omesso versamento e l'omessa dichiarazione sono punite con una sanzione pari al 100 per cento del canone non versato nei confronti delle aziende di pubblici servizi o per quei soggetti che determinano il canone forfettariamente in base al n. delle utenze.

4. In caso di omessa dichiarazione da parte delle aziende di PP.SS. il relativo canone può essere determinato induttivamente in base a presunzioni gravi, precise e concordanti.

Art. 41

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione, se e quando dovuto, restano riservate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

TITOLO V : DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42

Disposizioni transitorie

1. Le concessioni ad occupazioni annuali di suolo pubblico rilasciate anteriormente alla data dell'31/12/2010 si intendono rinnovate d'ufficio, per l'anno 2012, con il pagamento – entro il 30 aprile 2012 – del nuovo canone di occupazione di suolo pubblico (COSAP).

Nel corso dell'anno 2012 e per gli anni successivi, le concessioni verranno rilasciate nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

2. Le concessioni ad occupazioni di suolo pubblico rilasciate anteriormente al 31/12/2011 e non scadute si intendono confermate nella durata già disposta fermo restando l'applicazione del canone di cui al presente regolamento decorrente dall'anno 2012.

3. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate anteriormente alla data del 31/12/2011 senza la prescritta concessione possono essere regolarizzate secondo il procedimento di cui all'art. 8 entro il 31/12/2012.

Art. 43

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1.1.2012.

Tabella A	Misura	Coefficiente	Tariffa	
Occupazioni permanenti		Sacrificio	35,00	35,00
	Categoria		A	B
Valore economico	Coefficiente		1,00	0.80
Occupazione permanente di suolo in genere	Mq		35.00	28.00
Occupazioni con tende fisse o retrattili	Mq	0.35	12.25	9.80
Gazebo o strutture mobili di copertura	Mq	1.00	35.00	35.00
Occupazioni con strutture prefabbricate	Mq	1.00	35.00	28.00
Passi carrabili ad uso di condomini e private abitazioni	MI	0.40	14.00	11.20
Passi carrabili ad uso di attività commerciali	MI	0.50	17.50	14.00
Occupazione con impianti pubblicitari o manufatti	Mq	1.00	35.00	28.00
Aree destinate a mercato	Mq	1.00	35.00	28.00
Aree destinate a parcheggio	Mq	1.00	35.00	28.00
Occupazione distributori automatici o del gioco	Mq	0.40	14.00	11.20
Occupazioni temporanee		Sacrificio	5.00	4.00
(*) MIN € 15.00	Categoria		A	B
Occupazione temporanea ordinaria	Mq/giorno	1.00	5.00	4.00
Occupazione T imprese pubblici servizi	Mq/giorno	0.50	2.50	2.00
Occupazione T. imprese edili	Mq/giorno	0.50	2.50	2.00
Occupazioni T. manifestazioni culturali, sportive, religiose, ludiche	Mq/giorno	0.50	2.50	2.00
Aree mercatali – (area assegnata di vendita)	Mq/giorno	0.50	2.50	2.00

Tabella "B"

Elenco delle strade provinciali

NOME	DENOMINAZIONE PROVINCIALE
EX 162 NC	EX SS 162 NC ASSE MEDIANO
EX 162	EX SS 162 DELLA VALLE CAUDINA
EX 162 DIR	EX 162 DIR NAPOLI/ACERRA
EX 162RACC	EX 162 RACC
EX SS 145	EX SS 145 DIR
EX SS 269	SS 269 DEL FAITO
EX SS 270	EX SS 270 ISOLA VERDE
EX SS 366	EX SS 366 AGEROLINA
EX SS 367	EX SS 367 NOLANA/SARNESE
EX SS 403	EX SS 403 VALLO DI LAURO
EX SS 87	EX SS 87 SANNITICA
SP 100	SP PALMA CAMPANI/CARBONARA DI NOLA
SP 10	SP S. GIORGIO/S.ANASTASIA
SP 1	CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA DI NAPOLI
SP 103	SP S. ANTONIO ABATE/SCAFATI
SP 106	SP STRIANO/SARNO
SP 108	SP EPITAFFIO/TUFINO
SP 109	SP TUFINO/TUFINO SCALO
SP 112	PANZA/SUCCIVO/S.ANGELO
SP 113	SP MARCONI E SICILIANO IN CAMPOSANO
SP 114	SP BIVIO COLLE UMBERTO/QUOTA MILLE
SP 115	SP BIVIO COLLE UMBERTO/SEGGIOVIA
SP 117	CAVA GRADO – S.ANGELO
SP 118	SP CERCOLA/S.SEBASTIANO
SP 119	SP CIMITILE/BOSCOFANGONE
SP 12	CAIVANO/AVERSA
SP 121	SP CIRCUMVALLAZIONE DI BOSCOTRECASE E PROLUNGAMENTO
SP 122	SP CIRCUMVALLAZIONE DI CASAMARCIANO
SP 123	CIRCUMV.NE IN CASAMICCIOLA
SP 124	SP CIRCUMVALLAZIONE DI S.SEBASTIANO
SP 126	SP COMIZIANO/GALLO
SP 129	SP FRESSURIELLO E SPARTIMENTO
SP 12AG	SP TAVERNANOVA IN CICCIANO
SP 131	LAVARONE IN CAIVANO
SP 133	SP MARIGLIANELLA/MIULI/MARIGLIANO/SOMMA
SP 134	MARINA PICCOLA DI CAPRI
SP 135	MILISCOLA – MONTE DI PROCIDA
SP 136	MOZZO IN PROCIDA

SP 137	NECROPOLI IN CAIVANO
SP 140	SP OSSERVATORIO VESUVIANO/BIVIO COLLE UMBERTO
SP 14	SP PIZZAUTO
SP 141	PATRIA TRE PONTI
SP 142	SP PIAZZOLLA/PALMA CAMPANIA
SP 143	PIEDIMONTE/FAIANO/CASAMICCIOLA
SP 147	SP PRIORA
SP 14A	SP PALAZZUOLO E ALIPERTI IN SCISCIANO E SAVIANO
SP 150	SP SACRO CUORE IN SCISCIANO
SP 15	STADIO DEL REMO A LAGO DI PATRIA
SP 151	S.MARIA A CUBITO/AVERSA
SP 152	SP S. MARIA/S.LAZZARO IN AGEROLA
SP 154	SP SCISCIANO/S.VITALIANO/SS 7BIS
SP 155	TESTACCIO/MARONTI
SP 156	SP TORRE DEL GRECO/VESUVIO
SP 158	VARIGNANO
SP 159	SP VIALE CRISPO/VIA RISIGLIANO
SP 160	SP VIA V. VENETO IN CASOLA
SP 16	SP GRAGNANO/CASOLA/LETTERE
SP 164	ACROPOLI DI CUMA
SP 166	SP ALLOCCA
SP 176	BRUSCIANO/SOMMA VESUVIANA
SP 177	CALABRICITO
SP 179	SP VIA CANTI IN PIMONTE
SP 180	CAPOMAZZO II TRATTO
SP 184	SP CAPUA
SP 185	SP CARBONARA/POZZO ROMOLO
SP 186	CARDITELLO/CARDITO
SP 187	SP CARRARA
SP 189	SP CASA CIRILLO
SP 19	SP OSSERVATORIO VESUVIANO IN ERCOLANO
SP 193	CASORIA/ARPINO
SP 198	SP CICCIANO/BOSCOFANGONE
SP 199	SP CICCIANO/SASSO/GARGANI/ROCCARAINOLA/TUFINO
SP 200	SCALO
SP 2	SP CIFELLI/CIMITERO
SP 201	MILISCOLA
SP 202	SP CIMITERO DI SAVIANO
SP 205	CIMITERO PANTANO
SP 207	CIRCUMLAGO LUCRINO
SP 209	SP CINQUEVIE IN COMIZIANO
SP 21	SP CISTERNA/S.AGOSTINO DIFESA
SP 212	POMIGLIANO/ACERRA
SP 214	CIRCUMLAGO FUSARO
SP 216	SP COMIZIANO/RISIGLIANO/ROCCARAINOLA
	SP EPITAFFIO

SP 22	CAPRI/ANACAPRI
SP 227	LOC. GAUDIELLO CONTRADA PEZZALUNGA
SP 228	GIUGLIANO
SP 229	GROTTA DEL SOLE/MONTERUSCELLO
SP 23	GAUDIELLO
SP 232	SP LAGNO ARSO
SP 234	LICOLA/PATRIA/MADONNA DI PANTANO
SP 235	SP LIVERI/POZZO ROMOLO/PALMA CAMPANIA
SP 242	MADONNA STELLA IN BRUSCIANO
SP 244	SP MARIGLIANELLA/BRUSCIANO
SP 246	MASSERIOLA VECCHIA DEL BOSCO
SP 25	LICOLA/PATRIA
SP 252	SP MORTELLETTO E POSTIGLIONE
SP 254	MURILLO DI PIOMBO
SP 257	SP NOLA/S.GENNARO
SP 258	SP NOLA/S.VITALIANO
SP 259	SP OTTAVIANO/MONTE SOMMA-I TRATTO
SP 26	MONTE DI PROCIDA
SP 261	SP PADULA
SP 262	SELVA/PALAZZINE ALFA ROMEO IN POMIGLIANO D'ARCO
SP 264	SP PARROCCHIA
SP 37	SP DI S. PAOLO BELSITO
SP 373	SP FOCE
SP 377	SP GROTTA
SP 378	SP LONGOLA
SP 38	TAVERNA DEL BRAVO/FRATTAMAGGIORE
SP 388	SP PONTE DELLE TAVOLE/EX SS 7 BIS PER BOSCO
SP 392	SP RAINONE IN CARBONARA DI NOLA
SP 396	ROSANEA
SP 398	SP SANTACROCE DEL CERASO
SP 39AG	SP CIRCUMVALLAZIONE DI NOLA
SP 400	SAN GIOVANNI IN ACERRA
SP 401	SAN GIULIANO E FRANCESCO SAVERIO CATALANO
SP 402	SAN NULLO /LICOLA
SP 404	SP S.SOSSIO/ALLOCCA
SP 405	SEMINARIO IN ACERRA
SP 407	SP TAPPIA GIANCORA IN SAVIANO
SP 408	SP TOMMASONI E FALCO FABIO
SP 409	SP TOPPA D'AIELLO
SP 41	SP COSTANTINOPOLI/PIAZZOLLA
SP 413	SP TREZZELLE IN SAVIANO
SP 414	SP TRIVIO D'OSSA IN CIMITILE
SP 416	SP VALENTE IN CERCOLA
SP 42	SP LUCA GIORDANO IN S.SEBASTIANO AL VESUVIO
SP 421	SP CANDELARA IN ACERRA(SPINELLI)
SP 422	CANNITO IN MUGNANO

SP 423	CASACELLE IN GIUGLIANO II TRATTO
SP 428	EDDOMADE
SP 429	SP FURIGNANO
SP 430	SP GESINI IN CASOLA
SP 43	ARCOFELICE
SP 431	BORBONICA I TRATTO
SP 432	SP LAUSDOMINI IN MARIGLIANELLA
SP 433	SP MARIGLIANO/S.GIUSEPPE/SCISCIANO
SP 434	MELITIELLO
SP 435	SP MOLINO IN SAVIANO
SP 439	SP NOLA/CASTELCICALA
SP 440	POMIGLIANO/MIULI
SP 442	QUARANTA MOGGIA
SP 443	SP TUORO/DEPUGLIANO/GESINI
SP 444	SP VIGNIARIELLO IN SOMMA VESUVIANA
SP 445	SP CISTERNA/MARIGLIANO/EX SS 7BIS
SP 446	SP S. LORENZO IN LETTERE
SP 447	SP PONTE S.LAZZARO
SP 45	BAIA CAPPELLA
SP 453	SALICELLE IN CAIVANO ED AFRAGOLA
SP 457	JAZZETTA IN CASTELCISTERNA
SP 458	CAPITOLO IN ACERRA
SP 460	CALIMERA
SP 46	SP BRECCE IN VOLLA
SP 463	SP CORSO UMBERTO IN MARIGLIANELLA
SP 464	SP GOLINO IN MARIGLIANELLA
SP 470	SP DI CIMITILE GIA'A TRATTO DELLA EX SS 7 BIS DI TERRA DI LAVORO
SP47-01	CAMPANIA
SP 47-02	SP S.AGNELLO/COLLI DI FONTANELLE
SP 471	SP IN BRUSCIANO E CISTERNA
SP 478	FALANGA
SP 48	SP SORRENTO/BARANICA/CASARLANO
SP 483	SP FURCHI IN STRIANO
SP 484	SPINAVOLA II TRATTO
SP 491	SP S.MARTINO/S.VITALIANO
SP 492	SP AVINI II TRATTO IN TERZIGNO
SP 493	SP TRIVIO IN CASAMARCIANO
SP 495	SP LA DIFESA
SP 497	SP CASTELLANA IN MARIGLIANELLA
SP 498	STRADA SANNITICA 87 IN CAIVANO
SP 500	ASSE PERIMETRALE DI MELITO
SP 501	VARIANTE VIA CAMPANA
SO 502	ANACAPRI/GROTTA AZZURRA
SP 503	ANACAPRI/FARO/PUNTA CARENA
SP 504	BARANO/TESTACCIO

SP 505	CASAMICCIOLA CONTRADA CELARIO
SP 506	CASAMICCIOLA/PIAZZA BAGNI
SP 507	CIRACCIO IN PROCIDA
SP 508	CIRCUMVALLAZIONE DI ANACAPRI
SP 509	CIRCUMVALLAZIONE DI LACCO AMENO
SP 510	EX SS 7 QUATER "DOMIZIANA"
SP 512	MONTE VICO
SP 513	PARMIANO IN ACERRA
SP 514	ROSARIO/S.ROCCO
SP 515	S. MONTANO IN LACCO AMENO E FORIO
SP 517	FANGONE IN ACERRA
SP 527	CANTARIELLO (IN CARDITELLO)
SP 52A	SP VARIANTE SCHITO
SP 531	SCALANDRONE
SP 54	ISCHITELLA/TRENTOLA
SP 56	MONTAGNA SPACCATA
SP 58	S.MARIA A CUBITO
SP 6	SP CASTELLAMMARE/POZZANO
SP 62	SP TAVERNA DELLE ZOCCOLE
SP 64	SP POGGIOMARINO/TAVERNANOVA
SP 66	MARINA GRANDE DI CAPRI
SP 67	CINQUEVIE IN AFRAGOLA
SP 69	SP FILICHITO IN VOLLA
SP 7	SP SORRENTO/MASSALUBRENSE
SP 73	SP VESUVIO
SP 74	PONTE DEI CANI
SP 81	SP NOLA/CASAMARCIANO
SP 82	SP PAGLIARONE/S.GENNARO/PALMA CAMPANIA
SP 84	SP POGGIOMARINO/STRIANO
SP 85	SP STRIANO/ABIGNENTE
SP 87	SP BOSCOFANGONE
SP 8888	SP S.SEBASTIANO/PONTICELLI
SP 89	SP VISCIANO/SCHIAVA
SP 91	SP CICCIANO/ROCCARAINOLA
SP 92	BOSCO IN MARIGLIANO
SP 93	PIEDIMONTE/TESTACCIO
SP 94	CONTESSA
SP 95	TRE PONTI/PARETE
SP 97	MARANO/PIANURA
SP 9999	SP PALAZZIELLO IN VOLLA

I N D I C E

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Il Funzionario Responsabile

TITOLO II : OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Art. 4 - Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Art. 5 - Distinzione delle occupazioni

Art. 6 - Occupazioni abusive

Art. 7 - Occupazioni d'urgenza

Art. 8 - Richiesta di occupazione

Art. 9 - Istruttoria della richiesta

Art. 10 - Contenuto e rilascio dell'atto di concessione - Deposito cauzionale

Art. 11 - Durata del permesso o concessione

Art. 12 - Titolarità del permesso o concessione

Art. 13 - Rinnovo e/o proroga della concessione

Art. 14 - Obblighi del titolare della concessione

Art. 15 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

Art. 16 - Decadenza e conseguente estinzione della Concessione

Art. 17 - Limiti delle occupazioni e uso dell'area concessa

Art. 18 - Disciplina di dettaglio delle occupazioni

Art. 19 - Programmazione delle occupazioni

Art. 20 - Criteri generali per l'assegnazione di spazi ed aree pubbliche

TITOLO III : CANONE DI CONCESSIONE

Art. 21 - Istituzione del canone di concessione per l'occupazione di suolo pubblico

Art. 22 - Criteri per la determinazione della tariffa

Art. 23 - Classificazione degli spazi pubblici

Art. 24 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

Art. 25 - Passi carrabili

Art. 26 - Occupazioni degli ambulanti nell'ambito di mercati settimanali

Art. 27 - Assegnazione di aree pubbliche con asta pubblica

Art. 28 - Tariffa base del canone di concessione di spazi ed aree pubbliche

Art. 29 - Determinazione del canone

Art. 30 - Disposizioni ulteriori in materia di definizione tariffaria

Art. 31 - Determinazione della tariffa per particolari tipologie di occupazione

Art. 32 – Agevolazioni e esenzioni

Art. 33 – Altre esenzioni

TITOLO IV : ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 34 - Accertamento contabile

Art. 35 - Procedimento per l'accertamento dell'indennità e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria

Art. 36 - Versamento del canone

Art. 37 - Norme comuni per il versamento

Art. 38 - Riscossione coattiva

Art. 39 - R i m b o r s i

Art. 40 - S a n z i o n i

Art. 41 - Contenzioso

TITOLO V : DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42 - Disposizioni transitorie

Art. 43 - Disposizioni finali